

7 novembre 2019
AP



Conferenza Unificata

Punto 11 OdG

AC 2211

**Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante
“Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni
in corso nei territori colpiti da eventi sismici”**

Nota con emendamenti

Roma, 7 novembre 2019

A dieci anni dal sisma che ha devastato l'Aquila e l'Abruzzo, la ricostruzione procede con una lentezza ingiustificabile. I ritardi della ricostruzione stanno mettendo a repentaglio la credibilità delle istituzioni.

Al riguardo si impone una riflessione sul ruolo delle Province nella Protezione Civile, che hanno sempre assicurato un rapido ed efficace coordinamento delle azioni sul territorio nelle fasi di ricostruzione, che a seguito della approvazione della Legge 56/2014 è venuto creando con il conseguente rallentamento degli interventi.

Oggi non è più rinviabile l'assunzione di misure straordinarie per accelerare i processi tecnico-amministrativi, che consentano di avviare i lavori in tempi ragionevoli. Questo disegno di legge può essere lo strumento per imprimere finalmente l'accelerazione necessaria, ma occorrono modifiche, sia pur lievi ma essenziali per rendere efficace il medesimo provvedimento legislativo

L'impianto della norma va nella direzione giusta ma abbiamo bisogno di interventi che consentano alle Province di dotarsi del personale tecnico indispensabile in questa fase. Non solo ingegneri, ma anche geometri, architetti e contabili, per potenziare, tra l'altro, le Stazioni Uniche Appaltanti delle Province che sono strategiche per accelerare la messa in opera degli investimenti. Si tratta di richieste che non comportano impegni di spesa, per questo ci aspettiamo che siano accolte positivamente dal Governo e dal Parlamento.

Chiediamo inoltre di differire la scadenza dello stato di emergenza in modo tale da consentire agli enti locali la migliore definizione dei documenti programmatori e una più razionale calendarizzazione delle iniziative.

A tal fine presentiamo una serie di proposte emendative, peraltro già illustrate in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.



EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 7

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

<<ART. 7-bis (Modifiche all’articolo 50-BIS del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 1-ter, dopo le parole “gli Uffici speciali per la ricostruzione” aggiungere le parole “**le Province**”.

Per quanto sopra il testo riformulato sarebbe il seguente:

1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione, **le Province** e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalità e criteri per la regolamentazione del presente comma.

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 7

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

<<ART. 2-bis (Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

All’articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. dopo le parole “gli Uffici speciali per la ricostruzione” aggiungere le parole “**le Province**”.
- b. le parole “*per gli anni 2019 e 2020*” sono sostituite con le seguenti: “*per l’anno 2020*”, le parole “*fino a 200 unità*” sono sostituite con le seguenti: “*fino a 300 unità*” e le parole da: “*4,150 milioni di euro*” fino a: “*l’anno 2020*” sono sostituite con le seguenti: “*12,450 milioni di euro per l’anno 2020*”>>.

MOTIVAZIONE

La modifica si rende necessaria per garantire un numero adeguato di unità personale ai comuni e alle Province di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (pari a 139 comuni) per far fronte agli incombenti amministrativi legati alle previsioni di cui all’art. 23, comma 1, lettera b), del D.L. 32/2019. In base a tale norma, infatti, sono state delegate ai comuni del cratere sismico le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti relativamente agli edifici inagibili con esito “B” e “C”, nonché “E” ma limitatamente al livello operativo L4 (demolizione e ricostruzione).

Non essendo ancora intervenuta l’ordinanza del Commissario straordinario attuativa delle previsioni della norma, si può ritenere che le assunzioni per l’anno 2019 non siano più possibili. Anche laddove intervenisse la richiamata ordinanza in tempi ragionevolmente brevi, la somma messa a disposizione per il 2019 non verrebbe comunque impegnata stante l’obbligo di selezionare il personale previsto mediante procedure di evidenza pubblica. Pertanto, si propone di utilizzare la dotazione finanziaria prevista per il 2019 a sostegno di maggiori assunzioni sul 2010 che passerebbero da 200 unità per 18 mesi, a 300 unità per 12 mesi, anche al fine di non perdere le risorse stanziare.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

Art. 1.

Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Al comma 1, alinea 4-quater sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2020» con le parole «fino al 31 dicembre 2024».

Motivazione

E’ necessario differire la scadenza dello stato di emergenza, che certamente avrà durata superiore ai 12 mesi, anche ai fini della definizione da parte degli enti territoriali interessati dei documenti programmatori e per la calendarizzazione delle relative iniziative.



EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

Art. 1.

Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. All’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: “Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 50- bis, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.”

Motivazione

Si interviene rispetto al personale assegnato agli USR, al Commissario Straordinario e ai Comuni per svolgere le attività tecniche e amministrative straordinarie fino al 2024 nei limiti di spesa assegnati per il 2019, prevedendo anche il prolungamento del personale in distacco o comando e dei tempi determinati. Si tratta di una soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell’amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla (Consiglio di Stato sentenza 7070/2019).



EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 1

Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

<<ART. 1-bis (Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. Al comma 1, sesto periodo, dell’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni” sono sostituite dalle seguenti: “con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea” e le parole “di tipo tecnico-ingegneristico” sono sostituite dalle seguenti: “di tipo tecnico o amministrativo-contabile”.>>.

MOTIVAZIONE

La modifica si rende necessaria per garantire assunzioni flessibili anche mediante l’utilizzo delle risorse previste dal sesto periodo del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 189/2016, al pari di quelle di cui al quarto periodo del medesimo comma. Il richiamo alla normativa europea consente invece l’estensione dei contratti a tempo determinato fino al limite temporale dei 36 mesi, al pari di quelli previsti a supporto dei comuni dei crateri sismici dall’art. 50-bis. La sostituzione delle parole “di tipo tecnico-ingegneristico” con le parole “di tipo tecnico o amministrativo-contabile” mira invece a consentire l’assunzione anche di geometri, architetti e contabili, e non solo di ingegneri. Anche in questo caso la modifica è mutuata da quanto già previsto dall’art. 50-bis per il personale a supporto dei comuni.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 1

Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

<<ART. 1-bis (Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:
“1-*quinquies*. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l’Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all’esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.”;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure spenditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.”>>.

MOTIVAZIONE

La modifica relativa alla lettera a), mira a consentire, mediante l’utilizzo della convenzione e ad invarianza di spesa, di utilizzare per le attività inerenti la ricostruzione post sisma 2016 anche personale proprio delle società *in house* delle pubbliche amministrazioni che costituiscono l’Ufficio Speciale per la ricostruzione. Il reclutamento mediante società *in house* è decisamente più speditivo di quello ordinariamente previsto mediante selezione a tempo determinato, inoltre consente una maggiore flessibilità di impiego in relazione ai carichi pendenti.

La modifica relativa alla lettera b), mira ad inserire un elemento oggettivo di valutazione per la ripartizione del personale previsto dalla norma.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 2

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

<<ART. 2-bis (*Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*).

1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a-bis), le parole “*entro il 31 dicembre 2018*” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 31 dicembre 2020*”;
- b) al comma 3-ter, le parole “*entro il 31 dicembre 2018*” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 31 dicembre 2020*”>>.

MOTIVAZIONE

La modifica si rende necessaria per prorogare i termini entro i quali devono essere ripristinati gli edifici di edilizia popolare, i cui lavori sono in molti casi ancora in corso.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 2

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

<<ART. 2-bis (Modifiche all’articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All’articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6 le parole “, *determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,*” sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “*Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l’effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.*”;
- b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all’articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.*”>>.

c)

MOTIVAZIONE

Con riguardo alla lettera a), la modifica si rende necessaria per assicurare la concreta remuneratività delle attività delle centrali uniche di committenza attraverso la previsione che sia il Commissario Straordinario a definirne gli importi con propria ordinanza anziché attendere l’adozione di un decreto ministeriale ad oggi non ancora intervenuta.

Relativamente alla lettera b), la modifica si rende necessaria per potenziare la struttura delle centrali uniche di committenza attraverso l’utilizzo delle risorse già individuate dalla norma.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 2

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

<<ART. 2-bis (*Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*).

1. All’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è aggiunto il seguente: “3-octies. *La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.*”>>.

MOTIVAZIONE

La modifica mira ad inserire un elemento oggettivo di valutazione per la ripartizione del personale previsto dalla norma.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 3

Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

<<ART. 3-bis (Modifiche all’articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55).

1. All’articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole “*nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al*” sono sostituite dalle seguenti: “*nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del*”>>;

MOTIVAZIONE

La modifica si rende necessaria per estendere anche agli edifici esterni al perimetro geografico delimitato dagli allegati al D.L. 189/2016, ma che siano stati comunque distrutti o danneggiati dai sismi, la disciplina relativa alla sanatoria delle lievi difformità edilizie ai fini dell’accelerazione dell’attività di ricostruzione o di riparazione degli stessi.

La modifica è finalizzata ad evitare che ci sia una differente disciplina per medesimi casi, indifferentemente dal luogo. L’attuale norma consente di presentare la domanda di sanatoria contestualmente alla richiesta di contributo per i soli comuni del cratere. Nei comuni fuori cratere, le pratiche di ricostruzione relative ad edifici che abbiano lievi difformità edilizie si trovano in una situazione di stallo, poiché per presentare la domanda di contributo i proprietari devono necessariamente prima sanare la lieve difformità edilizia. Tuttavia, per sanare l’abuso occorre ripristinare l’agibilità dell’edificio e dunque realizzare anche i lavori legati ai danni del sisma, senza averne l’autorizzazione.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 6

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<ART. 6 (*Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma*).

1. All’articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da “*con popolazione*” a “*allegato 1*” sono sostituite dalle seguenti: “*inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis*”>>.

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato a consentire a tutti i comuni colpiti dai sismi ed inseriti negli elenchi allegati al decreto-legge 189/2016, di accedere alle risorse messe a disposizione della norma per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. Ad oggi la norma consente l’accesso al contributo solo a favore dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 6

Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

<<ART. 6-bis (Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma).

1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

- a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- e) azioni di sostegno per l’accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all’interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.>>.

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato all’avvio di un programma di sviluppo locale sul modello introdotto per i territori colpiti dal sisma del 2009 dall’art. 11, comma 12, del D.L. n. 78/2015.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del programma - nel limite di 50 milioni di euro per le annualità 2020 e 2021 – ci si avvale delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 9

Dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche agli articoli 33 e 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

1. Al comma 28 dell’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “*Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale*”.

2. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: “*1. Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 28, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.*”>>.

MOTIVAZIONE

A seguito delle modifiche sull’entrata in vigore delle disposizioni menzionate, aventi entrambe efficacia retroattiva, e tenuto conto dell’obbligo al recupero che la Commissione ha imposto allo Stato membro secondo i principi stabiliti al punto (157) della stessa Decisione di recupero del 14 agosto 2015, il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, è autorizzato a provvedere al recupero (157) « (...) *solo degli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di cui al considerando 109, fatti salvi (...) i casi in cui il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile (...)*».

All’epoca della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 183/2011 (GURI 14 novembre 2011, n. 265, S.O) il *de minimis* applicabile era quello di cui alla Comunicazione della Commissione (2011/C 6/05) dell’11 gennaio 2011 (Applicabile ai sensi del paragrafo 5 *Disposizioni finali* dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011) che prevedeva un massimale di *aiuto compatibile di importo limitato* pari a euro 500.000,00 come autorizzato internamente dalla Direttiva di Stato di cui al DPCM 23-12-2010 (*Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria*»). (pubblicata nella GURI 18 gennaio 2011, n. 13).

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 9

Dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico).

1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del “Programma Abruzzo 2015” assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l’avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.>>.

MOTIVAZIONE.

La notevole risposta agli Avvisi di cui all’articolo 20 del D.L. 189/2016, avviati contemporaneamente dalle quattro Regioni, ha fatto emergere una grande vitalità da parte degli imprenditori nel voler comunque investire per dare un nuovo impulso al comparto manifatturiero e turistico ricettivo e quindi far ripartire i territori colpiti dal sisma.

Pertanto, si ritiene opportuno proseguire nel dare una risposta concreta a tutte queste manifestazioni di interesse per gli investimenti produttivi, concedendo aiuti concreti sia per chi propone investimenti di piccolo calibro, ma comunque importanti per il tessuto locale, sia per chi propone grandi investimenti – come i Contratti di Sviluppo – i quali però, per essere ammessi alla concessione del beneficio, in questo momento, necessitano del cofinanziamento regionale in una procedura chiamata “fast track”, introdotta da poco da MISE e volta a non bloccare investimenti importanti in quelle regioni italiane che sono disposte ad investire risorse proprie per l’attuazione di quei progetti.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 9

All’articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le imprese di cui al comma 1 che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nel settore boschivo. Tali imprese devono essere in possesso del seguente requisito: siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.”

MOTIVAZIONE.

La modifica mira ad estendere le agevolazioni ad oggi previste per il solo settore agricolo anche a quello boschivo, in considerazione del fatto che buona parte dei comuni colpiti dai sismi sono localizzati ad un’altitudine superiore a 800 metri s.l.m. e sono caratterizzati da vaste estensioni boschive.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

Articolo 7

Dopo l’articolo 7 Aggiungere il seguente articolo

Art. 7-bis

Modifiche all’art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 1.

All’art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: 2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2- e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l’incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell’art. 4, comma 3».

Motivazione

La maggior parte dei comuni colpiti ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Diversi di questi hanno manifestato la difficoltà nell’individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria. Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, e alla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale corrispondente alla classe demografica inferiore a 3.000 abitanti. L’Albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori di concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture e dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito. La figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali soprattutto per quelle che affrontano l’emergenza e la ricostruzione e la complessità degli atti amministrativi ivi connessi. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l’anticorruzione e la trasparenza. Si ritiene di intervenire prevedendo di consentire anche ai potenziali interessati segretari iscritti in fascia professionale B di operare nei Comuni colpiti dal sisma.

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

Articolo 3

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente

“Art. 3-bis.

Introduzione dell’articolo 12 -ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Dopo l’art. 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n° 229 è inserito il seguente :

“Art. 12-ter - Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata 1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del Dpr 06 giugno 2001 n° 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n° 47; 23 dicembre 1993 n° 724; 24 novembre 2003 n° 326, in ambito vincolato ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 146.”

Motivazione

Sono state rilevate criticità relativamente ad interventi di ricostruzione degli edifici crollati, o demoliti per esigenze di pubblica utilità a seguito degli eventi sismici, ricadenti in ambiti vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i.. Nel caso l’intervento di ricostruzione di tali edifici richieda la modifica della sagoma, per obiettive esigenze di valenza paesaggistica, statica, di sicurezza, viene infatti ad inquadrarsi quale “Nuova costruzione” ai sensi del vigente T.U. dell’edilizia. Da ciò deriva l’obbligo del rispetto delle previsioni urbanistiche dettate dalla pianificazione vigente, che non possono essere adattate ad edifici esistenti da molti anni ed inseriti in un tessuto edilizio consolidato nel corso di secoli, per i quali ricorre l’impossibilità di adattamento a prescrizioni, in molti casi, entrate in vigore in tempi successivi alla costruzione del manufatto. Non da ultimo si pone l’esigenza di porre in essere, proprio ai fini della tutela dei valori paesaggistici richiamati nel D.lgs 42/2004, una ricostruzione ad orientamento conservativo che mal si concilia con le prescrizioni normative applicabili alle nuove costruzioni.

EMENDAMENTO

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

Aggiungere il seguente articolo

Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni e le Province si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell’articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all’articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.”

b) al comma 2 dopo le parole “o agli altri enti locali” sono aggiunte le parole “ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico”.

2. All’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: “Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l’atto di adozione del vincolo è modificato dall’amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata.”

b) Al comma 4 dopo le parole “che necessitano” sono inserite le seguenti “anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione”

Motivazione

La proposta serve a dare maggiore funzionalità agli enti locali che per le carenze ataviche di personale hanno bisogno di utilizzare il personale di cui all’art. 50-bis del DL 189/2017 anche per svolgere le attività di RUP. Si chiede anche che la Conferenza dei Servizi per gli interventi sull’edilizia scolastica si possa esprimere a maggioranza dei presenti, sempre con lo scopo di accelerare il processo di ricostruzione.